

Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri.

ARTICOLO 1

(Finalita` e definizioni)

1. La presente legge disciplina il trasporto di salme e di cadaveri all'interno del territorio della Regione Toscana, nell'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria).
2. Ai fini della presente legge, si definisce salma il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte.
3. Ai fini della presente legge si definisce cadavere la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte.
4. Ai fini della presente legge e` escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui e` avvenuto il decesso; tale trasporto e` svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attivita` funebre.

ARTICOLO 2

(Trasporto di salme)

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma puo` essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato.
2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma puo` avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che e` escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al comma 2, e` titolo valido per il trasporto della salma purche` il tragitto si svolga interamente all'interno della Regione Toscana.
4. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei; durante il trasporto, la salma e` riposta in contenitore impermeabile non sigillato in condizioni che non ostacolino eventuali

manifestazioni di vita e che comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

ARTICOLO 3

(Trasporto di cadavere)

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
2. Il trasporto di cadavere e' autorizzato con provvedimento del comune ove e' avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione.
3. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non e' necessaria l'iniezione conservativa di cui all'articolo 32 del d.p.r. 285/1990; nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'articolo 30 del d.p.r. 285/1990, puo' essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilita' del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari.
4. All'atto di chiusura del feretro l'identita' del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli incaricati al trasporto che ne attestano l'esecuzione.

ARTICOLO 4

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme del d.p.r. 285/1990.
2. La Giunta regionale emana disposizioni in ordine alle modalita' tecniche e alle procedure da osservare nel trasporto delle salme e dei cadaveri.

ARTICOLO 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

